Codice A1805B
D.D. 8 maggio 2020, n. 1258
L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso CN00087 sito nel comune di Costigliole Saluzzo (CN), in località Ceretto - C.Cancian, di proprietà dell'Az. Agricola La Sandrina S.s.

REGIONE PIEMONTE

ATTO N. DD-A18 1258 DEL 08/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso CN00087 sito nel comune di Costigliole Saluzzo (CN), in località Ceretto – C.Cancian, di proprietà dell'Az. Agricola La Sandrina S.s.

Premesso che:
in data 30.10.1995, ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, il Sig. Spertino Michele, all'epoca proprietario dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. A2, cod. CN00087, sito nel comune di Costigliole Saluzzo (CN), in località Ceretto – C. Cancian, aveva presentato regolare denuncia dell'invaso al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa del Suolo di Cuneo, allegando la perizia giurata a firma dell'Ing. Marchetti Guido, attestante la sicurezza dell'opera per la pubblica incolumità;

con atto datato 12.12.1997, ai sensi dell'art. 13 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, il Sig. Spertino Michele, aveva presentato al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo il certificato di collaudo statico, a firma dell'Ing. Marchetti Guido;

ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, in data 22.06.2004 il Settore Regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, prendendo atto della documentazione trasmessa e della relazione del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Cuneo di Arpa Piemonte (datata 16.05.2003, Prot. 7499), aveva espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e con determina dirigenziale n. 86 del 29.07.2004 il Settore Regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo aveva autorizzato la stessa. In tale occasione era stato trasmesso al proprietario anche il disciplinare di esercizio dell'impianto, da aggiornare dopo 10 anni;

è stata effettuata una verifica sopralluogo in data 22.09.2011, evidenziando alcune carenze e richiedendo manutenzioni con nota prot. n. 73278/DB14.02 del 29.08.2011 (manutenzione dello scarico e del canale di scarico eliminando una paratoia, posizionamento asta idrometrica e cartellonistica).

Considerato che:
essendo scaduto il termine di 10 anni indicato sul suddetto disciplinare di esercizio, in data 25.01.2016 (prot. n. 2991/A1805A) è stata richiesta dal Settore Difesa del Suolo una perizia tecnica/collaudo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e in data 24.05.2018 (Prot. 23805/A1805A) l'Azienda Agricola La Sandrina S.s., nuova proprietaria dell'invaso, ha inviato al Settore Difesa del Suolo la perizia tecnica di collaudo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso, a firma dell'Ing. Maurizio Moriondo, con successive integrazioni (Prot. 19875/A1805B Del 22.04.2020; Prot. 21863/A1805B del 04.05.2020);

il Settore Difesa del Suolo preso atto della documentazione presentata e avendo effettuato l'ultimo sopralluogo in loco in data 30.05.2018, esprime il parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione dell'esercizio dell'impianto di accumulo.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r.n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso:
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008 n. 23
- L.R. 06.10.2003 n. 25
- D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R

DETERMINA

Art. 1 – di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 l'Azienda Agricola La Sandrina S.s., in qualità di proprietaria, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. A2, cod. CN00087, sito nel comune di Costigliole Saluzzo (AL), in località Ceretto – C. Cancian;

Art. 2 – di approvare il nuovo disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera. Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, i Sigg. Rivoira Luca e Rivoira Aldo, in qualità di gestori (per la proprietaria Azienda Agricola La Sandrina S.s.), quali responsabili a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
(Dott. Geol. Giulia Bodrato)

Il coordinatore Area Dighe
(Ing. Roberto Del Vesco)

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta
Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Codice invaso **CN00087**
Invaso di categoria A2 tipologia D
Denominazione--

BACINO DI ACCUMULO IDRICO AD USO Irriguo

Comune di:	COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)	Località: Ceretto – C. Cancian	
Proprietario:	Az. Agricola La Sandrina di Rivoira Luca & C. S.s.	Indirizzo:	
Gestore:	Sig. Rivoira Luca Sig. Rivoira Aldo	Indirizzo:	

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso irriguo in comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (Prov. di Cuneo), presso località Ceretto – C. Cancian è predisposto sulla base:

1. della documentazione presentata dalla proprietà, in particolare della perizia tecnica definitiva a firma dell'Ing. Moriondo Maurizio (Prot. 23805/A1805A del 24/05/2018) e integrazioni Prot. 19875 del 22/02/2020;
2. del sopralluogo effettuato in data 30/05/2018 da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di: Costigliole Saluzzo	Provincia di: Cuneo
Località:	Ceretto – C. Cancian
Coordinate UTM WGS84	E378472.914 N4933350.709

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato a scopo irriguo.
- Tipologia sbarramento: materiale sciolto.
    - Altezza massima sbarramento: 8 m circa;

- Volume massimo di invaso: 3500 m^3 circa;
- Larghezza coronamento: 60 m;
- Lunghezza coronamento: 3,5 m;
- Quota media del coronamento: 655 m s.l.m.;
- Scarico di superficie: presente (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
- Scarico di fondo: assente;
- Alimentazione: derivazione acque superficiali (regolata) e acque meteoriche;
- Recinzione: presente;
- Cartellonistica: presente;
- Asta idrometrica: presente;
- Vegetazione: parzialmente presente sullo sbarramento (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
- Piezometro: assente;
- Capisaldi: assenti;
- Stato di conservazione: discreto.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che, prevalentemente, allo stato attuale, è irriguo.

ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

<u>Opere di adeguamento</u>

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei proprietari dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

1. completare la pulizia dalla vegetazione arbustiva sul rilevato, che dovrà rimanere principalmente inerbito, garantendo gli opportuni sfalci annuali per permettere il controllo del buono stato dei paramenti;

2. migliorare la funzionalità idraulica dello sfioratore attuale e del canale di scarico, proteggendo il canale di scarico dall'erosione;

3. tenere sotto controllo e ripulire per quanto possibile la sponda a monte, in modo da evitare che piante grandi possano cadere nell'invaso, con il rischio di danneggiare il versante e ostruire lo scarico.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre UN ANNO dalla data della determina dell'autorizzazione.

Si consiglia inoltre di aggiungere alcune funi utili in caso di cadute accidentali.

Opere di manutenzione

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso.

Lo scarico di superficie e il canale a valle dovranno essere preservati da intasamenti di materiale vario tali da ridurne la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena; in ogni caso le acque sfiorate dovranno essere sempre convogliate in un impluvio naturale (o in un canale di idonea sezione).

Si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento.

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti del rilevato di sbarramento. Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante lungo il perimetro esterno.

La recinzione che per le parti costituenti pericolo per la privata e pubblica incolumità deve delimitare visivamente e fisicamente le sponde onde evitare cadute accidentali, dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato e ripulita da eventuale vegetazione o agenti infestanti.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente (art. 14 D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

ARTICOLO III - VIGILANZA

Il proprietario/gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico dell'invaso sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;

- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso o di ogni altra manifestazione, che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o sismici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Il Settore regionale competente in materia di sbarramenti e quello tecnico decentrato di Cuneo possono richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tutte le osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale e inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, le procedure da tenersi sono indicate nel successivo ARTICOLO VI, in base all'entità delle stesse, potrebbe anche esserci l'eventualità di dover dare immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti, e in via precauzionale, il gestore, di conseguenza, potrebbe provvedere, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale tecnico - area di Cuneo ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti potranno effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica decentrata di Cuneo, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà imporre ai proprietari i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 (D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per

lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, sono responsabili le proprietarie/gestore.

Il proprietario dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invaso da un tecnico abilitato tra 10 (DIECI) ANNI; il vigente disciplinare, in tale circostanza, dovrà essere rinnovato. Prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità.

Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tali procedure dovranno rientrare in appositi piani di emergenza comunali.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITA'

I Sigg. Rivoira Luca e Rivoira Aldo, gestori dell'invaso (per l'Azienda Agricola La Sandrina S.s.) e reperibili rispettivamente ai numeri cell. , s'impegnano a comunicare con tempestività al Sindaco e al Settore regionale competente per gli sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo ed eventuali cambiamenti di gestione o proprietà.

Il Funzionario estensore
(Dott. Geol. Giulia Bodrato)

Il coordinatore Area Dighe
(Ing. Roberto Del Vesco)

Il Responsabile del Settore
Difesa del Suolo
(Ing. Gabriella Giunta)

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO CN00087

ANNO	MESE	GIORNO	FIRMA (leggibile)	Livello Idrometrico	Presenza filtrazioni	Vegetazione	Organi di scarico

Altre anomalie verificate:
(IN DATA .../.../…..) : .....
(IN DATA .../.../…..) .....
(IN DATA .../.../…..) .....

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

<table>
<tr><td rowspan="2">Quando si attiva</td><td>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, si verifica una fase di «preallerta» quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</td></tr>
<tr><td>In caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:
<table>
<tr><td>Scala Richter (Magnitudo)</td><td>≥ 4</td><td>≥ 5</td><td>≥ 6</td><td>≥ 7</td><td>≥ 8</td></tr>
<tr><td>Distanza delle opere dall’epicentro (km)</td><td>≤ 25</td><td>≤ 50</td><td>≤ 80</td><td>≤ 125</td><td>≤ 200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Cosa deve fare il gestore</td><td>Nella fase di preallerta conseguente ad afflussi idrici al serbatoio,

1. si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it;
2. comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare;
3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta;
4. annota l’attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</td></tr>
<tr><td>Nella fase di preallerta conseguente a sisma,

1. controlla immediatamente le condizioni dello sbarramento;
2. ne comunica gli esiti al comune ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto;
3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive;
4. annota l’attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1;</td></tr>
</table>

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA	
Quando si attiva	Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.
	In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.
	In occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.
	per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile
	in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.
Cosa deve fare **il gestore**	1. avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per sisma, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. tiene informato il comune sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO	
Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare **il gestore**	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.
Cosa deve fare **il gestore**	Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, 1. provvede immediatamente ad informare: • il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), • la Protezione civile regionale, • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il Comune ove è ubicato l'impianto; • i comuni a valle dell'impianto, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	**CN00087**	Denominazione	
		Comune di	COSTIGLIOLE SALUZZO – LOC. C.CANCIAN - CERETTO

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario	Az. Agricola La Sandrina & C. S.s.				
Gestore	Sig. Rivoira Luca Sig. Rivoira Aldo				
Comune	COSTIGLIOLE SALUZZO	Via Vittorio Veneto, 59 12054 Cossano Belbo (CN)	0175 230121	comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche, 79 10146 Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Via Massimo d'Azeglio 8 12100 Cuneo	0171 65641		
Autorità idraulica	Settore Tecnico regionale - Cuneo	C.so Kennedy, 7/bis 12100 Cuneo	0171 321911	tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it	